



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/251 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2024

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 e *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1065/2012, (UE) n. 1119/2012, (UE) n. 1113/2013 e (UE) n. 304/2014 e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum*) CNCM I-3235 e di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* CNCM MA 18/5U) sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) I preparati di *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M - DSM 11673) e di *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di *Enterococcus faecium* NCIMB 10415, *Enterococcus faecium* DSM 22502 e *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, relativo all'autorizzazione di preparati di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 e DSM 3677 e *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14).

- (5) Il preparato di *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Propionibacterium acidipropionici* CNCM MA 26/4U) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Il preparato di *Lentilactobacillus buchneri* (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus buchneri*) NCIMB 40788/CNCM I-4323 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Il preparato di *Lentilactobacillus hilgardii* (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus hilgardii*) CNCM I-4785 e *Lentilactobacillus buchneri* (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus buchneri*) CNCM I-4323/NCIMB 40788 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 e *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (9) Nel parere del 31 gennaio 2023 ⁽⁸⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni di autorizzazione esistenti, i suddetti preparati continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che gli additivi dovrebbero essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie. In assenza di dati, non è stato possibile trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea e sul potenziale di irritazione cutanea e oculare degli additivi, fatta eccezione per il *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, che è considerato non irritante per la pelle e gli occhi. Essa ha altresì indicato che, nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione, non è necessario valutare l'efficacia degli additivi.
- (10) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazioni effettuate in merito al metodo di analisi dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 e *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi nel contesto delle autorizzazioni precedenti. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁹⁾, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 40027, *Lactobacillus buchneri* DSM 22501, *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323, *Lactobacillus buchneri* LN 40177/ATCC PTA-6138 e *Lactobacillus buchneri* LN 4637/ATCC PTA-2494 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 29).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 1).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2023;21(2):7865.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 e *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (12) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 e *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi, è opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1065/2012, (UE) n. 1119/2012, (UE) n. 1113/2013 e (UE) n. 304/2014 e abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764.
- (13) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 e *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 in relazione alla modifica tassonomica dei microorganismi in essi contenuti, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo delle autorizzazioni.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione dei preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012, la voce 1k20717 relativa al *Lactobacillus plantarum* (CNCM I-3235) e la voce 1k20722 relativa al *Lactobacillus plantarum* (CNCM MA 18/5U) sono soppresse.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012, la voce 1k2104 relativa al *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673 e la voce 1k2106 relativa al *Pediococcus pentosaceus* NCIMB 12455 sono soppresse.

Articolo 4

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013, la voce 1k20739 relativa al *Lactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 è soppressa.

Articolo 5

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014, la voce 1k21009 relativa al *Pediococcus acidilactici* CNCM I-3237 è soppressa.

Articolo 6

Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764 sono abrogati.

Articolo 7

Misure transitorie

I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* CNCM I-3235, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11672/CNCM I-3736, *Pediococcus acidilactici* DSM 11673/CNCM I-4622, *Acidipropionibacterium acidipropionici* CNCM I-4661, *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 40788/CNCM I-4323 e *Lentilactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lentilactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 specificati nell'allegato, e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20717	Lactiplantibacillus plantarum CNCMI-3235	Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235 contenente almeno 5 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235 Metodo di analisi ⁽¹⁾ — Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787 — Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 2 × 10 ⁷ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	6 febbraio 2034
⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .								

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20722	Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736	Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 contenente almeno 2 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 Metodo di analisi ⁽¹⁾ — Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787 — Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10 ⁸ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	6 febbraio 2034

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k21009	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCMI-3237	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 contenente almeno 1 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ — Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15786 — Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 5 × 10 ⁷ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	6 febbraio 2034
1k2104	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCMI-4622	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 contenente almeno 3 × 10 ⁹ CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673/CNCM I-4622 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ — Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15786 — Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 3 × 10 ⁷ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, è opportuno utilizzare l'additivo e le premiscele indossando dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.	6 febbraio 2034

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2106	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 contenente almeno 3 × 10 ⁹ CFU/g di additivo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ — Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15786 — Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 3 × 10 ⁷ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	6 febbraio 2034
⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it								

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k2111	Acidipropionibacterium acidipropionici CNCMI-4661	Composizione dell'additivo Preparato di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 contenente almeno 1 × 10 ⁸ CFU/g additivo Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 Metodo di analisi ⁽¹⁾ — Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787 — Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10 ⁸ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	6 febbraio 2034
⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it .								

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20739	Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323	Composizione dell'additivo Preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 contenente almeno 3 × 10 ⁹ CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 Metodo di analisi ⁽¹⁾ — Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787 — Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10 ⁸ CFU/kg di materiale fresco. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	6 febbraio 2034

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k20757	Lentilactobacillus hilgardii CNCMI-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788	Composizione dell'additivo Preparato di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 contenente almeno 1,5 × 10 ¹¹ CFU/g di additivo (rapporto di 1:1). Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 Metodo di analisi ⁽¹⁾ — Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787 — Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 3 × 10 ⁸ CFU/kg (L. hilgardii CNCM I-4785 e L. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 in rapporto di 1:1) di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare ⁽²⁾ . 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	6 febbraio 2034

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

⁽²⁾ Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).